

Bruxelles, 11 novembre 2022
(OR. en)

14701/22
ADD 1

MAR 209
DELA CT 207

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 7842 - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/1239 per quanto concerne la costituzione della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che ne modifica l'allegato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7842 - ANNEX 1.

All.: C(2022) 7842 - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.11.2022
C(2022) 7842 final

ANNEX 1

ALLEGATO

del

regolamento delegato della Commissione

**che integra il regolamento (UE) 2019/1239 per quanto concerne la costituzione della
serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che ne modifica
l'allegato**

ALLEGATO I

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

A. Obblighi di dichiarazione derivanti dagli atti giuridici dell'Unione

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità alle disposizioni indicate di seguito:

A1 - Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

A2 - Verifiche di frontiera sulle persone

Articolo 19 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

A3 - Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

Articolo 13 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

A4.1 - Notifica anticipata dei rifiuti

Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

A4.2 - Ricevuta di conferimento dei rifiuti

Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

A5 - Informazioni di sicurezza preliminari all'arrivo

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Per la trasmissione degli elementi di dati previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzato il formulario che figura nell'appendice del presente allegato.

A5 - Numero delle persone a bordo delle navi da passeggeri

Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

A6.2 - Informazioni sulle persone a bordo delle navi da passeggeri

Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

A7 - Formalità doganali

A7.1 - Notifica dell'arrivo (articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

A7.2 - Presentazione delle merci in dogana (articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.3 - Dichiarazione di custodia temporanea delle merci (articolo 145 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.4 - Posizione doganale delle merci (articoli da 153 a 155 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.5 - Documenti di trasporto elettronici usati per il transito (articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013).

A7.6 - Notifica di uscita (articolo 267 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.7 - Dichiarazione sommaria di uscita (articoli 271 e 272 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.8 - Notifica di riesportazione (articoli 274 e 275 del regolamento (UE) n. 952/2013).

A8 - Carico e scarico sicuri delle navi portarinfuse

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

A9 - Notifica dell'arrivo di navi assoggettabili ad ispezione estesa

Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

A10 - Statistiche dei trasporti marittimi

Articolo 3 della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 141, 6.6.2009, pag. 29).

B. Documenti FAL e obblighi di dichiarazione derivanti da strumenti giuridici internazionali

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

B1 - FAL 1: "Dichiarazione generale"

B2 - FAL 2: "Dichiarazione di carico"

B3 - FAL 3: "Dichiarazione delle provviste di bordo"

B4 - FAL 4: "Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio"

B5 - FAL 5: "Ruolo dell'equipaggio"

B6 - FAL 6: "Elenco dei passeggeri"

B7 - FAL 7: "Dichiarazione di merci pericolose"

B8 - Dichiarazione sanitaria marittima

C. Obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali